

COMUNE DI CERCOLA
PROVINCIA DI NAPOLI



REGOLAMENTO

comunale per il funzionamento del Consiglio comunale

DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE:


N.93 del 15/12/1995

N.11 del 2/2/1996, esecutiva

con modifiche apportate con atto cc. n. 60 del 25. 8. 2000

PUBBLICAZIONE:

ALBO PRETORIO: Per giorni trenta dal 12/3/1996



25

1

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TESTO DEL REGOLAMENTO

~~~~~

CAPILOLO I - DELLA COSTITUZIONE, ARTICOLAZIONE E VARIAZIONE  
DEGLI ORGANI CONSILIARI

CAPILOLO II - DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPILOLO III - DELLO SVOLGIMENTO E DELLA DISCIPLINA DELLE  
ADUNANZE CONSILIARI:  
<SEZIONE 1^> Formalità preliminari.  
<SEZIONE 2^> Argomenti ammessi alla tratta-  
zione e rispettivo ordine; carat-  
tere della seduta.  
<SEZIONE 3^> Discussione dei singoli argomenti.  
<SEZIONE 4^> Votazioni e forme di votazioni.  
<SEZIONE 5^> Disciplina delle adunanze.  
<SEZIONE 6^> Verbale delle sedute.

CAPILOLO IV - DELL'INIZIATIVA POPOLARE E CONSILIARE.

CAPILOLO V - DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLE COMMISSIONI PER-  
MANENTI.

CAPILOLO VI - DELLE COMMISSIONI

CAPILOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*

TESTO DEL REGOLAMENTO

CAPITOLO I

DELLA COSTITUZIONE, ARTICOLAZIONE E VARIAZIONE DEGLI ORGANI CONSILIARI

ART. 1

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Cercola è disciplinato dalle norme Statali, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.
2. I proclamati eletti a Consiglieri entrano subito in carica e acquistano, con ciò i diritti inerenti alle loro funzioni.
3. Il Consiglio Comunale ha competenza sui seguenti atti fondamentali
  - a. Lo Statuto dell'Ente e delle Aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
  - b. I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
  - c. (abrogato)
  - c. le convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, la costituzione o modificazione di forme associative;
  - d. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - e. l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di Istituzioni ed Aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, a partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  - f. l'istituzione e l'ordinamento dei Tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di bene e dei servizi che non sono di competenza della Giunta;
  - g. gli indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - h. la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
  - i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
  - l. gli acquisii e le alienazioni immobiliari, le relative permutate gli appalti le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione, di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
  - m. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Istituzioni e Aziende.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al precedente comma non possono essere adottate da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge ed hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, nonché il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

Al Consigliere comunale che non interviene a tre sedute consecutive di prima convocazione del Consiglio, il Presidente acquisisce e verbalizza le giustificazioni rese dal consigliere. Nella seduta consiliare immediatamente seguente, il Consiglio comunale nomina una commissione, presieduta dal Presidente del consiglio e formata da due consiglieri di maggioranza e da due consiglieri di minoranza che dovrà riunirsi entro dieci giorni per esaminare la relazione al cui periodo precedente, convocando anche in sedute successive per raccogliere tutti gli elementi e la documentazione utile e necessaria al fine di formulare per iscritto una decisione definitiva entro trenta giorni. Tale decisione viene notificata al consigliere interessato, nonché all'interno del Consiglio comunale e successivamente proposta al Consiglio comunale per la relativa adozione; quest'ultimo potrà decidere anche in modo difforme dalla proposta, previa apposita motivazione. Il Consiglio comunale procede alla surroga dei consiglieri decaduti, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di adozione dei relativi provvedimenti di decadenza. Il Consigliere comunale rimane in carica fino all'adozione da parte del Consiglio comunale dell'eventuale e relativo provvedimento di decadenza.

La procedura per la richiesta di decadenza può essere avviata da qualsiasi Consigliere comunale e elettore del Comune.

(abrogato)

**CAPITOLO II****DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****ART. 10****CONVOCAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE**

Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie per determinazione del Presidente e in sedute straordinarie quando la convocazione è richiesta dal Sindaco ovvero da un quinto dei consiglieri. In tali casi il Presidente è tenuto a riunire il consiglio ai sensi del successivo art. 13, inserendo all'ordine del giorno dei lavori le questioni richieste.

Per la consegna dell'avviso di convocazione si applicano le disposizioni del art. 16 del presente regolamento.

**ART. 11****PROCEDURA PER LA CONVOCAZIONE RICHIESTA  
DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI**

Nel caso di richiesta di convocazione del Consiglio comunale a parte di un quinto dei Consiglieri, la domanda è presentata per iscritto con la indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione e degli eventuali motivi di urgenza.

È ammessa, tuttavia, la possibilità che la domanda sia effettuata oralmente al Presidente del Consiglio dai Consiglieri in persona. In tal caso il Segretario è chiamato a verbalizzare la richiesta ed il verbale è controfirmato anche dai Consiglieri chiedenti.

La domanda è sottoposta urgentemente al Presidente per la fissazione della data di convocazione ai termini del secondo comma del successivo art. 13.

**ART. 12****RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI SINGOLI  
O IN NUMERO INFERIORE AL QUINTO**

Consiglieri singoli, anche se in numero inferiore al quinto dei Consiglieri in carica, possono sempre chiedere la convocazione straordinaria del Consiglio per trattare determinati argomenti, in termini di oggettiva necessità ed urgenza.

Della richiesta è investito il Presidente, il quale provvede ad esaminarla tenendo conto dell'interesse che gli argomenti sottoposti rivestono, direttamente o indirettamente, per la vita delle popolazioni interessate ed amministrare.

## ART. 2

### COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale del COMUNE DI CERCOLA è composto di venti membri, oltre il Sindaco che ne è membro di diritto.
2. Per i Consiglieri che hanno accettato la nomina ad assessore, il Consiglio adotta i provvedimenti relativi alla cessazione degli stessi dalla carica di Consigliere ed alla loro immediata surrogazione con i primi dei non eletti.
3. Alle sedute del Consiglio comunale partecipano anche gli assessori con funzioni di relazione e con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
4. Il Consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno secondo criteri proporzionali ai sensi del successivo art. 52.

## ART. 3

### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NEOLETTO

La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. Essa è convocata dal Sindaco, è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente e procede alla convalida degli eletti e all'accertamento di cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere nonché alle sostituzioni conseguenti.

(abrogato)

## ART. 4

### ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI VICE PRESIDENTI

Immediatamente dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede alla elezione del Presidente e di due Vice Presidenti. E' proclamato presidente colui il quale riporta un numero di voti pari ai  $\frac{3}{4}$  dei consiglieri assegnati a questo Comune. Nel caso in cui nessun consigliere raggiunga il quorum previsto, il Consiglio ripete la votazione entro 30 giorni ed è proclamato Presidente colui il quale riporta un numero di voti pari alla metà più uno dei consiglieri assegnati. In caso di esito negativo della votazione, il Consiglio ripete la votazione sempre entro 30 giorni, ed è proclamato Presidente colui il quale riporta un numero di voti almeno pari ad  $\frac{1}{3}$  dei consiglieri assegnati. In caso di esito negativo della terza votazione, è Presidente il Consigliere più anziano. Successivamente i consiglieri procedono all'elezione di due Vice Presidenti con unica votazione in cui ciascun consigliere vota un solo nominativo. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Le suddette votazioni avvengono a scrutinio segreto, dando atto che si intende esito negativo per ogni votazione di cui sopra anche quella in cui si registra la presenza di un numero di consiglieri inferiore al quorum previsto purché tale di rendere valida la seduta, che il Sindaco va computato nel numero di consiglieri e che per definire i quorum richiesti si procede ad arrotondamento in difetto per valori pari o inferiori a 0,5 ed in eccesso per valori superiori. La seduta prosegue, se non viene eletto il Presidente sotto la presidenza del Consigliere anziano per la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta comunale. In ogni caso, la seduta procede con il giuramento del Sindaco.

#### ART.5

##### COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

Entro 5 giorni dalla proclamazione degli eletti, sono rimesse al Presidente le comunicazioni di cui all'art.49 del presente regolamento agli effetti dell'organizzazione dei Gruppi Consiliari.

#### ART.6

##### COSTITUZIONE DI COMMISSIONI CONSILIARI

Ove per una più approfondita e spedita trattazione degli affari di propria competenza, il Consiglio ritenga di avvalersi dell'opera preparatoria di apposite Commissioni consiliari permanenti, queste sono costituite ai termini del successivo art. 52.

#### ART.7

##### COSTITUZIONE ORGANI DI CONSULTAZIONE DEMOCRATICA

Ai fini di una più ampia articolazione e funzionalità democratica degli organi Comunali, il Consiglio può in qualsiasi momento – con appositi regolamenti che ne determinano i compiti, la composizione ed il funzionamento – deliberare l'istituzione:

1. – di consulte cittadine per determinati ordini di problemi ( giovanili, femminili, scolastici e culturali, economico / sociali etc.);
  2. - di ogni altro organismo utile ad estendere la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune.
- Restano, in ogni caso, ferme le attribuzioni del Consiglio, della Giunta e del Sindaco ai sensi di legge.

#### ART.8

##### VARIAZIONI ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI

Le questioni che, nel corso del mandato, sorgono in relazione alla composizione degli Organi, per dimissioni, decadenza o qualsiasi altra causa, sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta successiva al loro verificarsi perché il Consiglio vi provveda in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Tali questioni hanno la precedenza assoluta su qualsiasi altro argomento quando riguardino il Sindaco, gli Assessori o i Consiglieri.

#### ART.9

##### I CONSIGLIERI: ELEZIONE – POTERI- DOVERI

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, il loro numero, la durata della carica e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti del Consiglio a norma di legge.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
5. Essi, inoltre, hanno diritto di prendere visione immediata, presso i competenti uffici, dei provvedimenti amministrativi e dei connessi atti preparatori; possono ottenere, gratuitamente, copie degli Atti e dei provvedimenti predetti entro 48 ore dalla richiesta scritta, salvi i termini più brevi nei casi di connessione con argomenti posti all'ordine del giorno di adunanze del Consiglio comunale convocate di urgenza.

La convocazione del Consiglio è, in ogni caso, d'obbligo quando essa necessita per adottare tempestivamente atti di competenza del Consiglio dovuti per legge o regolamenti.

Le decisioni del Presidente sono comunicate al Consigliere o ai Consiglieri richiedenti e le stesse devono essere adeguatamente motivate quando la richiesta di convocazione sia rimessa a data lontana o imprecisata.

### ART. 13

#### DATA DELLE CONVOCAZIONI

Appartiene al Presidente del Consiglio il potere di fissare il giorno per le convocazioni delle sedute ordinarie e, previa intesa con il Sindaco, per le convocazioni delle sedute straordinarie.

La riunione del Consiglio deve, comunque, aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta scritta da parte del Sindaco ovvero dalla data di presentazione della domanda della quinta parte dei Consiglieri, salvo la convocazione immediata in casi urgenti.

### ART. 14

#### ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno per il Consiglio è compilato dal Presidente, comprendendovi anche le proposte del Sindaco e dei Consiglieri, nonché le petizioni di cui all'art. 44 del presente Regolamento e gli altri argomenti prescritti per legge.

Hanno la precedenza le questioni attinenti la composizione degli organi istituzionali ai termini dell'art. 8, secondo comma. Seguendo normalmente le petizioni popolari, le interrogazioni, interpellanze e mozioni, le ratifiche delle deliberazioni di urgenza ai sensi dell'art. 32 III comma della Legge 142/90.

All'ordine del giorno già diramato, possono, anche per iniziative del Sindaco o dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservazione delle norme indicate nel quinto comma dell'art. 16.

### ART. 15

#### LUOGO DELLE RIUNIONI

Le riunioni del Consiglio comunale si effettuano normalmente in apposito luogo idoneo.

Ove, per particolari motivi, ivi compresa l'esigenza di assicurare la massima pubblicità alle adunanze del Consiglio, fosse necessaria la scelta di differente luogo, il Presidente designa altra sede e ne rende edotto il pubblico mediante appositi

avvisi. I consiglieri possono avanzare al Presidente proposte in tale senso.

ART. 16  
AVVISI DI CONVOCAZIONE

La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnare alla dimora del Consigliere e degli Assessori o al domicilio eletto nel Comune.

La consegna deve risultare da dichiarazioni del messo comunale, con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.

L'avviso per le sedute ordinarie, con l'elenco preciso degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai destinatari almeno 5 giorni interi prima di quello stabilito per l'adunanza; l'avviso per le sedute straordinarie almeno 3 giorni interi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Tuttavia, nei casi di obiettiva urgenza, o in cui debbansi rispettare perentori termini di scadenza, basta che l'avviso con relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima, salvo la facoltà del Consigliere indicata all'art. 26, ultimo comma.

L'eventuale elenco degli oggetti da aggiungersi agli altri già iscritti all'ordine del giorno, deve notificarsi nei modi e nei termini normali stabiliti per l'elenco principale, salvo l'applicazione del precedente comma quando si tratti di oggetti che rivestono carattere d'urgenza.

Anche la seconda convocazione, che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti negli stessi termini e modi sopra indicati. Quando, però, l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso, per quest'ultima, è rimesso ai soli consiglieri non intervenuti nella prima, sempre che altri argomenti non vengano aggiunti all'ordine del giorno.

ART. 17  
AVVERTIMENTO AL PUBBLICO

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'Albo retorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la seconda adunanza.

Il Presidente, inoltre, provvede per le riunioni del Consiglio comunale ad avvertire la cittadinanza con l'affissione di manifesti nelle località più frequentate con il relativo Ordine del Giorno.

## ART.18

### DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale lo stesso giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione del Consiglio.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione di tali atti, nonché degli atti di ufficio che sono in essi richiamati o citati, come pure i bilanci, dei conti consuntivi, dei precedenti verbali consiliari e di tutti gli atti della Giunta soggetti a pubblicazione.

Ai fini del contratto e del sindacato sull'Amministrazione comunale, i Consiglieri possono, altresì, chiedere di consultare altri atti esistenti nell'ufficio comunale, purché aventi diretta connessione con gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'eventuale diniego del Sindaco e della Giunta, deve essere sempre motivato per l'eventuale appello dei Consiglieri al giudizio del Consiglio.

I Consiglieri hanno altresì diritto di chiedere copie degli atti e dei documenti con le modalità di cui al precedente art.9.

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAPITOLO III</b><br><b>DELLO SVOLGIMENTO E DELLA DISCIPLINA DELLE ADUNANZE CONSILIARI</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

SEZIONE I - FORMALITA' PRELIMINARI

**ART. 19**  
**INSEDIAMENTO DEL PRESIDENTE**

Salvo le eccezioni di legge, il Consigliere eletto alla Presidenza delle adunanze del Consiglio assume le attribuzioni e i poteri di cui alla "Sezione Quinta" del presente Capitolo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza delle adunanze spetta al Vice Presidente che ha riportato il maggior numero di voti ai sensi dell'art.4 del regolamento. In mancanza la Presidenza e' assunta dall'altro Vice Presidente.

**ART. 20**  
**INSEDIAMENTO DEL SEGRETARIO**

Ad adempiere le funzioni di Segretario del Consiglio e', di norma, chiamato il Segretario del Comune.

Il Consiglio puo' scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente, pero', allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi. In tal caso, il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.

L'esclusione del Segretario comunale e' di diritto, quando l'argomento da trattare riguarda la sua persona o i suoi parenti entro il 4° grado.

**ART. 21**  
**APERTURA DELL'ADUNANZA E SCIoglimento PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE**

La seduta e' dichiarata aperta non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri.

Se il numero legale non e' raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso la seduta e' dichiarata deserta e ne e' esteso

verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

Se durante l'adunanza venga a mancare il numero legale, la seduta, salvo breve sospensione per il rientro dei Consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.

#### ART 22

##### NUMERO LEGALE

In prima convocazione i Consiglieri comunali non possono deliberare se non interviene la metà +1 del numero dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare al tal fine il Sindaco; in seconda convocazione, i Consiglieri comunali non possono deliberare se non interviene almeno 1/3 del numero dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco;

#### ART. 23

##### DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

Accertata la legalità dell'adunanza, tre scrutatori, scelti tra i Consiglieri, vengono designati dal Consiglio su proposta del Presidente, con il compito di assistere quest'ultimo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati.

La minoranza ha diritto di essere rappresentata.

#### ART. 24

##### APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Nominati gli scrutatori, il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente e invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

Se non vengono mosse osservazioni, il verbale si intende approvato a seguito di votazione favorevole; diversamente, le

correzioni si apportano seduta stante e si sottopongono alla approvazione del Consiglio.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

Il processo verbale di ciascuna seduta del Consiglio Comunale viene inviato ai capigruppo a cura del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale o può delegarne la lettura e l'approvazione ad una Commissione consiliare rappresentativa di tutti i gruppi. In tali casi, però, copia del verbale è depositata presso l'Ufficio di Segreteria a disposizione dei consiglieri che potranno fare per iscritto le loro osservazioni entro le 48 ore successive.

SEZIONE 2 - ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE E RISPETTIVO ORDINE - CARATTERE DELLA SEDUTA

ART. 25

ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE

Esaurite le formalità preliminari, il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti.

\*Il Consiglio non può discutere nè deliberare su alcuna proposta o questione non compresa nell'ordine del giorno della convocazione.

Nel caso di plenum del Consiglio una proposta non contenuta nell'ordine del giorno può essere discussa e approvata se tutti i consiglieri vi consentono previa acquisizione dei pareri di cui agli artt. 53 e 55, 5° comma legge 142/90 sulla proposta presentata. Viene, invece, rinviata se anche un solo consigliere dissente.

Sono, però, consentite comunicazioni su circostanze che possono interessare il Consiglio. Sulle medesime, ciascun Consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni, da iscrivere all'ordine del giorno della successiva adunanza.

Possono, altresì, essere discusse proposte, anche se non iscritte nell'ordine del giorno dei lavori, che abbiano per oggetto di provocare una manifestazione di sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto avveratosi, temuto o sperato, d'interesse locale o nazionale, e che non impegnino il Bilancio del Comune nè modificano le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'Amministrazione. Altrettanto resta stabilito per la celebrazione di eventi o per la commemorazione di persone e di date di particolare rilievo.

ART. 26

ORDINE DELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, avviene nell'ordine di iscrizione.

Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di un consigliere, il Consiglio, con voto a maggioranza dei presenti, in qualunque momento può decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

Nel caso che degli oggetti previsti, una parte sia da trattarsi in seduta pubblica ed un'altra in seduta segreta, quella

seduta pubblica avrà la precedenza.

Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, o differite al giorno seguente o anche ad altro successivo, le deliberazioni sugli argomenti sottoposti all'ordine del giorno del siglio con la procedura d'urgenza a norma dell'articolo 16 - paragrafi 4 e 5 -. Ove, poi, non riconosca i motivi di urgenza, il siglio rinvia gli argomenti a nuova convocazione, previa osservanza dei termini normali fissati dalla legge per la preventiva comunicazione ai Consiglieri.

#### ART. 27

##### DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARSI IN SEDUTA PUBBLICA O SEGRETA

Gli argomenti sono di regola trattati in seduta pubblica, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata o per esplicita disposizione di legge, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone e cioè che involgano apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e demeriti di esse.

Le nomine dei Membri di pubbliche Amministrazioni, dei relatori del conto e di altre Commissioni, si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica, i ruoli organici, il personale e degli altri provvedimenti generici, anche se vi sono interessate persone.

### SEZIONE 3<sup>a</sup> - DISCUSSIONE DEI SINGOLI ARGOMENTI

#### ART. 28 RELAZIONE INTRODUTTIVA

La discussione, su ciascun argomento in trattazione, è aperta da una relazione del Sindaco, o dell'Assessore al ramo, o dei relatori assegnati dalle Commissioni. Se la proposta è avanzata da un Consigliere, questo provvede ad illustrarla.

La relazione può essere ammessa, ovvero riassunta per sommi capi, ove fosse stata, per iscritto, trasmessa ai Consiglieri prima della riunione del Consiglio ed entro i termini previsti per recapito degli avvisi di convocazione.

#### ART. 29 ORDINE DEGLI INTERVENTI

Successivamente alle relazioni, ha inizio la discussione, cui sono ammessi a parlare i Consiglieri nell'ordine delle richieste.

Hanno, però, la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozioni d'ordine ai fini di richiamare la Presidenza all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni.

Hanno, altresì, la precedenza i Consiglieri che chiedono di parlare per proposte pregiudiziali o sospensive, di cui alle lettere A) e B) del primo comma del successivo articolo 33, o per invito personale, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate.

#### ART. 30 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione. A nessuno è permesso interrompere chi parla, tranne che al Presidente per un richiamo al Regolamento.

Ogni intervento deve essere contenuto nel tempo di 10 (dieci) minuti.

E' data facoltà al Presidente di variare la durata dell'intervento per particolari argomenti previa consultazione con il capigruppo.

Sarà soltanto consentito un eventuale ulteriore intervento nella forma più succinta, oltre che per dichiarazione di voto, per fatto personale o per mozione di ordine; per i consiglieri non costituiti in gruppo, è consentita una replica di altri 10 minuti..

**ART. 31**  
**CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE**

Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Resta salvo, se richiesto da qualsiasi Consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta a termini del primo comma del successivo articolo 32.

**ART. 32**  
**FORMULAZIONE E PUNTUALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE**  
**DA PARTE DI CONSIGLIERI**

Su ciascun affare, qualsiasi Consigliere ha diritto di fare proposte per approvare, respingere, rinviare, modificare il provvedimento prospettato dal relatore, ovvero di formulare controproposte; quando sull'argomento non sia stato prospettato alcun preciso provvedimento, è assunta come base la prima tra le proposte di deliberazione avanzate dai Consiglieri.

Le proposte di cui al comma precedente sono effettuate normalmente per iscritto mediante ordini del giorno ed emendamenti, nonché mozioni o schemi di deliberazione. Esse possono, tuttavia, essere enunciate anche verbalmente nei loro termini sostanziali; in tal caso, però, sarà cura del Presidente, con l'assistenza del Segretario, di puntualizzarle e tradurle formalmente a verbale per sottoporle successivamente al voto del Consiglio. Le proposte medesime possono essere presentate avanti o durante la discussione o anche immediatamente al termine di questa. In ogni caso, il Presidente, esaurito il dibattito, invita i Consiglieri a puntualizzare succintamente le loro proposte conclusive sull'argomento, ritirando o modificando anche le proposte eventualmente avanzate in precedenza.

## SEZIONE 4<sup>a</sup> - VOTAZIONI E FORME DI VOTAZIONI

### ART. 33

#### ORDINE DELLE VOTAZIONI

L'ordine della votazione è stabilito come segue:

- [A] la questione pregiudiziale, cioè la proposta intesa ad escludere ogni deliberazione sull'argomento in trattazione;
- [B] la questione sospensiva, cioè la proposta intesa a rinviare ogni deliberazione ad altro tempo;
- [C] il passaggio all'ordine del giorno puro e semplice, cioè la proposta intesa ad escludere o verosimilmente a rigettare integralmente il provvedimento prospettato e a passare ad altra proposta sullo stesso argomento, se esistente, o a passare ad altro punto dell'ordine del giorno dei lavori.

Ove nessuna delle anzidette proposte sia presentata ed accolta, intendesi che il provvedimento in esame abbia ottenuto la adesione di massima del Consiglio e si fa, quindi, seguito alla votazione.

1)- degli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento o parte di esso, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;

2)- degli emendamenti, intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni ed aggiunte, previa acquisizione dei pareri di cui agli artt. 53 e 55, 5° comma legge 142/90, sulla proposta di emendamenti presentata. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso;

3)- delle singole parti del provvedimento, quando questo si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da uno o più Consiglieri;

4)- infine del provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

ART. 34  
FORME DI VOTAZIONE

L'espressione del voto è normalmente palese. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto; parimenti lo scrutinio segreto si effettua ogni qualvolta la legge espressamente lo prescriva o quando ne sia fatta richiesta da

almeno un quinto dei Consiglieri.

Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza e, in ogni caso, quando la controprova sia richiesta. Si procede alla votazione per appello nominale ove lo richiedano almeno 5 (cinque) Consiglieri.

Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede.

ART. 35  
VOTAZIONE PER SCHEDE SEGRETE

Dovendosi procedere alla nomina di più persone a cariche uguali, o alla elezione nelle Commissioni Comunali previste, le schede devono contenere la metà dei nominativi da nominare o da eleggere e, salvo diversa disposizione di legge, si intendono eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Le schede che contengono un numero di voti minore di quelle per cui devesi votare, sono valide; quelle che contengono un numero maggiore sono valide soltanto per i primi nomi del numero chiesto.

Nessuno può deporre una scheda a nome di un consigliere assente anche momentaneamente.

Il numero delle schede deve corrispondere a quello dei votanti.

Quando la votazione per schede segrete si faccia per nominare membri delle Commissioni Consiliari di cui al precedente articolo 6, basterà la maggioranza relativa.

ART. 36  
DICHIARAZIONE DI VOTO

Stabilito l'ordine e la forma di votazione in base agli articoli precedenti, il Consiglio procede alle operazioni di voto.

Prima della votazione stessa, anche se segreta, i Consiglieri possono, succintamente, fare dichiarazioni sul loro voto e sui motivi che lo determinano e richiedendone espressa constatazione a verbale.

## ART. 37

## PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI

Terminata ogni votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.

Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, in cui si richiedono maggioranze speciali, ogni proposta messa in votazione s'intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei votanti.

I Consiglieri che si astengono dal voto e coloro che non possono votare perchè interessati, a mente di legge non sono computati tra i votanti. Quando alla votazione si proceda mediante schede, quelle che risultino bianche e quelle non leggibili, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Nel caso di un numero dispari di partecipanti alla votazione, la maggioranza è costituita dal numero di voti che, raddoppiato, dia il numero pari immediatamente superiore a quello dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende nè approvata nè respinta e la votazione è ripetuta nella medesima seduta o in altra seduta, a seconda dell'urgenza e della necessità di provvedere.

SEZIONE 5ª - DISCIPLINA DELLA ADUNANZE

ART. 38

POTERI E ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio:

- rappresenta il Consiglio Comunale dell'Ente;
- convoca il Consiglio Comunale fissando la data della riunione diramando l'ordine del giorno;
- riunisce il Consiglio entro 20 gg. dalla richiesta da parte del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- riunisce il Consiglio nel termine di 10 gg. per discutere e provvedere sul referto straordinario presentato dai Revisori dei conti ai sensi dell'art.57 VII comma della Legge 142/90;
- presiede e disciplina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del Presidente, del Sindaco o di ciascun Consigliere;
- proclama il risultato delle votazioni e le decisioni assunte;
- unitamente al Segretario comunale, firma i relativi verbali e i estratti delle deliberazioni;
- convoca e presiede le conferenze dei capigruppo consiliari;
- insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
- notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
- sovrintende al funzionamento degli Uffici di supporto all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni.

Per quanto non previsto decide il Presidente, salvo appello al Consiglio in caso di contestazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

ART. 39

DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI

Se un consigliere turba l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama. Nei casi più gravi, infligge una nota di biasimo. Al terzo richiamo verbalizzato, il Presidente può espellere il consigliere dall'aula.

Quando l'adunanza non potesse più essere dominata, il Presidente può dichiarare sospesa l'adunanza stessa e scioglierla emettendone il verbale.

## ART. 40

## DISCIPLINA DEL PUBBLICO

Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato e non turbando il regolare svolgimento della seduta.

Il Presidente richiama chi è causa di disordine e, dopo gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione dall'uditorio e, in casi di violenza e di oltraggio, anche l'arresto.

Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni, il Presidente può ordinare che sia sgombrata l'aula. Per la polizia nell'aula il Presidente si avvale di vigili urbani. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente.

## SEZIONE 6^ : VERBALI DELLE SEDUTE

### ART. 41

#### CONTENUTO DEI VERBALI

Delle riunioni consiliari è redatto processo verbale dal Segretario del Consiglio. I verbali devono riportare il resoconto della riunione, con i punti principali delle discussioni, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. I verbali devono, altresì, indicare l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti.

Nei verbali deve, infine, far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata eseguita.

### ART. 42

#### DIRITTO DEI CONSIGLIERI SUL PROCESSO VERBALE

Ogni Consigliere ha diritto, seduta stante, che nel verbale sia fatto atto delle precisazioni che egli ritenga opportune.

Ha inoltre, facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri.

### ART. 43

#### APPROVAZIONE E RETTIFICA DEI VERBALI

Per l'approvazione e le rettificazioni dei verbali si applicano le disposizioni dell'articolo 24.

**CAPITOLO IV**

**DELL'INIZIATIVA POPOLARE E CONSILIARE**

**ART. 44  
PETIZIONI POPOLARI**

I cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti ed esporre necessità di interesse generale, a norma dell'art. 44 dello Statuto..

Le petizioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio successiva alla loro presentazione.

**ART. 45  
FACOLTA' DI INTERVENTO DEI CONSIGLIERI**

Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

**ART. 46  
INTERROGAZIONI**

L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o a ciascun componente la Giunta, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta e sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati oggetti e, comunque, per ottenere informazioni sull'azione e sui proponenti dell'Amministrazione.

L'interrogazione è presentata normalmente per iscritto. In tal caso, essa è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare nella quale il Sindaco e Giunta provvedono a rispondere immediatamente, salvo il diritto dell'interrogante di replicare succintamente per dichiararsi soddisfatto o meno. Non è ammesso l'intervento di altri consiglieri se non dell'interrogante.

E' consentita anche la presentazione di interrogazioni in via orale, al principio di seduta, tenuto conto dell'ordine stabilito dal secondo comma dell'art. 14. In questo caso, però, la risposta può essere differita alla seduta successiva.

Nel presentare un'interrogazione, il Consigliere può chiedere di avere risposta scritta, che deve essergli data entro 10 giorni.

Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute.

#### ART. 47 INTERPELLANZE

L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o siano da prendere determinati atti o atteggiamenti, ovvero, le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema e, in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione.

Si applicano alle interpellanze le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo precedente. L'interpellante, però, ha anche il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o della Giunta.

Qualora l'interpellante dichiari dopo la risposta di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione. In caso di rinuncia dell'interpellante, una mozione può essere presentata da qualsiasi altro Consigliere.

#### ART. 48 MOZIONI

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto di un argomento che abbia o meno già formato oggetto d'interrogazione o d'interpellanza, per eccitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o ad atteggiamenti del Sindaco e della Giunta, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione, riflettente fiducia o sfiducia all'Amministrazione medesima. Essa è presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta successiva. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri e contenga pure la domanda di convocazione del Consiglio.

Essa può essere presentata, anche verbalmente, nel corso della seduta a conclusione delle discussioni avvenute a norma dell'articolo 32.

Più mozioni, relative a fatti ed argomenti identici o prettamente connessi, sono oggetto di una sola discussione ed il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed

illustrare la mozione.

Hanno, inoltre, il diritto d'intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedono.

Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti ed interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione, con precedenza su quella riguardante la mozione.

I Consiglieri, infine, possono presentare una mozione d'ordine per ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, il Consiglio osservi la legge, lo Statuto ed il regolamento comunale.

**CAPITOLO V**

**DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLE COMMISSIONI PERMANENTI**

**ART.49**

**ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI**

La organizzazione di Gruppi Consiliari avviene di regola in relazione alle liste dei candidati alle quali appartengono i Consiglieri eletti. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente.

Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri.

I Consiglieri non costituiti in << gruppo >> per mancanza del numero stabilito, hanno comunque il diritto del numero stabilito, hanno comunque il diritto di rappresentanza e di partecipazione ai lavori delle Commissioni che si compongono con la presenza di tutti i Gruppi esistenti nel Consiglio.

I singoli Gruppi devono comunicare al Presidente il nome del proprio Capogruppo, in mancanza sarà considerato tale il Consigliere del Gruppo più anziano per legge.

AQ ciascun Capogruppo deve essere effettuata dal Segretario Comunale la comunicazione di cui al 31° comma dell'art.17 della 15-5-97, n.127

**ART.50**

**RIUNIONE DEI CAPOGRUPPI**

I Capi Gruppi sono convocati dal Presidente o dal Sindaco per eventuali comunicazioni ed accordi, ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari, ad eccezione dei casi urgenti.

Essi possono altresì riunirsi su richiesta di ciascun assessore per la trattazione di argomenti inerenti le competenze dell'assessorato.

I capigruppo consiliari vengono convocati ai sensi dell'art. 13, comma 3 dello Statuto.

**ART. 51**

**SALE DEI GRUPPI**

Per l'eplicazione delle loro funzioni consiliari, possono re messi a disposizione dei Gruppi uno o più locali del ne, a seconda delle possibilità, stabilendo eventualmente e dei turni per consentire ai singoli Gruppi di riunirsi e di vere il pubblico.

CAPITOLO VIDELLE COMMISSIONI**ART. 52  
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

Per una più approfondita e spedita trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio comunale sono istituite, in seno allo stesso, le Commissioni consiliari permanenti composte, ognuna, da almeno CINQUE Consiglieri con voto consultivo.

La loro composizione numerica e la ripartizione tra i Gruppi, sono stabiliti con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale, previa intesa con i Capi Gruppi consiliari.

L'assegnazione dei Consiglieri è fatta sulla base delle designazione dei Gruppi ed in proporzione alla consistenza dei Gruppi medesimi.

Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può essere sostituito da un collega del Gruppo.

Il Consiglio, inoltre, può sempre procedere alla nomina di Commissioni Speciali per l'esame e lo studio di particolari questioni aggregando, eventualmente, ai Consiglieri anche cittadini il cui contributo sia ritenuto utile ai fini della Civica Amministrazione.

La composizione di tali Commissioni e le norme relative al loro funzionamento saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio mediante deliberazione da adottarsi con le forme ordinarie.

I componenti di dette Commissioni possono avvalersi della presenza di esperti estranei al Consiglio comunale, i quali, però, non hanno diritto a voto.

Parimenti il Consiglio, dietro richiesta motivata anche di un solo Consigliere, può ordinare inchieste e nominare, all'uopo, speciali Commissioni.

ART. 53

PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Ciascuna Commissione permanente è presieduta da un Consigliere eletto dai componenti della Commissione, con votazione palese. In ogni caso, qualora si tratti di Commissioni che abbiano funzione di controllo o di garanzia la presidenza è attribuita di diritto alle opposizioni.

Anche un solo componente della Commissione può chiedere la votazione segreta. In caso di assenza del Presidente, la Commissione sarà presieduta dal componente più anziano, per legge.

Fungerà da Segretario della Commissione, a richiesta del Presidente, un dipendente comunale nominato dal Sindaco.

Il Segretario tiene nota delle presenze e redige il verbale della seduta.

ART. 54

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Le Commissioni, oltre all'esame delle questioni di competenza consiliare, possono essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che la Giunta o il Sindaco, o singoli Assessori, o membri della stessa Commissione ritengano di richiedere.

ART. 55

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Le Commissioni permanenti sono convocate dai loro Presidenti almeno 72 ore prima della riunione.

La convocazione può essere richiesta dal Presidente o da un terzo dei componenti.

Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale possono provvedere a convocare collegialmente più Commissioni.

ART. 56

VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le Commissioni non possono riunirsi contemporaneamente alla seduta del Consiglio comunale.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; per l'espletamento delle funzioni, le Commissioni hanno facoltà di chiedere agli Uffici del Comune informazioni, notizie e documenti.

ART. 57

NOMINA DEI RELATORI

Le Commissioni chiamate ad esprimere parere ai sensi del precedente articolo 54, ultimato l'esame di ciascun argomento, incaricano il Presidente, od altro loro membro, di riferire

all'Organo competente. Le minoranze hanno facoltà di nominare propri relatori.

#### ART. 58

#### RICHIESTE DI PARERI E INFORMAZIONI

Ciascuna Commissione, prima di procedere all'esame delle questioni o proposte ad essa attribuite, può fare richiesta al Sindaco perchè sia sentito il parere di altra Commissione.

Le Commissioni hanno, inoltre, la facoltà di chiedere agli Uffici ed alla Aziende del Comune informazioni, notizie e documenti e di ottenerne copia.

#### ART. 59

#### TERMINE PER IL PRONUNCIAMENTO DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni devono pronunciarsi sulle proposte o questioni ad esse deferite nel termine di 30 giorni, salvo proroga per argomenti particolarmente complessi o richiesta motivata della Commissione.

Trascorso il termine senza che il parere sia stato espresso, la questione può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

**CAPITOLO VII**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 60  
INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO**

- 1.- Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze e relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.
  - 2.- Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile, alla conferenza dei capigruppo.
  - 3.- Qualora nella conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei 3/5 dei Consiglieri rappresentati dal Capigruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio comunale il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- Le eccezioni sollevate dai Consiglieri durante l'adunanza e relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti posti all'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce il Segretario comunale ed i Capigruppo presenti per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto della eccezione ad altra adunanza e nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al comma 2.
- 5.- L'interpretazione delle norme ha validità permanente ed in merito alla stesse non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

**ART. 61  
ENTRATA IN VIGORE**

- 1.- Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale esso è stato approvato.
- 2.- Dopo l'esecutività della deliberazione, il regolamento è pubblicato per 15 giorni all'albo comunale.
- 3.- Copie del regolamento saranno, poi, inviate dal Presidente ai Consiglieri comunali in carica ed una di esse verrà depositata

nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

4.- Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli Uffici e dei servizi comunali, nonché ad enti, aziende, istituzioni, società e consorzi dipendenti dal Comune o ai quali il Comune partecipa.

5.- Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

#### ART. 62

#### REVISIONE DEL REGOLAMENTO

1.- Le deliberazioni di revisione del presente regolamento sono approvate dal Consiglio comunale, purchè sia trascorso un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica ed integrazione.

2.- Ogni iniziativa di revisione del Regolamento respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla notifica di revisione.



## I N D I C E

## CAPITOLO I -

## Della Costituzione, Articolazione e Variazione degli

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| organi consiliari.....                                                            | pag. 2. |
| - Art. 1 Competenze del Consiglio comunale e entrata<br>in carica dei consiglieri | pag. 2. |
| - Art. 2 Composizione del Consiglio comunale.....                                 | pag. 3  |
| - Art. 3 Convocazione del Consiglio neoeletto .....                               | pag. 4  |
| - Art. 4 Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti...                         | pag. 4  |
| - Art. 5 Costituzione dei Gruppi Consiliari.....                                  | pag. 4  |
| - Art. 6 Costituzione di Commissioni consiliari.....                              | pag. 5  |
| - Art. 7 Costituzione di organi di consultazione<br>democratica.....              | pag. 5  |
| - Art. 8 Variazioni alla composizione degli organi.....                           | pag. 5  |
| - Art. 9 I Consiglieri: elezione - poteri - doveri.....                           | pag. 5  |

## CAPITOLO II -

Della Convocazione del Consiglio comunale.....

|                                                                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| pag. 7.                                                                                                     |         |
| - Art. 10 Convocazioni ordinarie e straordinaria.....                                                       | pag. 7  |
| - Art. 11 Procedura per la convocazione richiesta da un<br>quinto dei consiglieri.....                      | pag. 7  |
| - Art. 12 Richiesta di convocazione da parte dei consi-<br>glieri singoli o in numero inferiore al quinto.. | pag. 7  |
| - Art. 13 Data delle convocazioni.....                                                                      | pag. 8  |
| - Art. 14 Ordine del giorno.....                                                                            | pag. 8  |
| - Art. 15 Luogo delle riunioni.....                                                                         | pag. 8  |
| - Art. 16 Avvisi di convocazione.....                                                                       | pag. 8  |
| - Art. 17 Avvertimento al pubblico.....                                                                     | pag. 9  |
| - Art. 18 Deposito e consultazione degli atti.....                                                          | pag. 10 |

CAPITOLO III

Dello svolgimento e disciplina delle adunanze consiliari.

|                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SEZIONE 1^ - Formalità preliminari.....                                                  | pag. 11 |
| - Art. 19 Insediamento del Presidente.....                                               | pag. 11 |
| - Art. 20 Insediamento del Segretario.....                                               | pag. 11 |
| - Art. 21 Apertura dell'adunanza e scioglimento per man-<br>canza del numero legale..... | pag. 11 |
| - Art. 22 Numero legale.....                                                             | pag. 12 |
| - Art. 23 Designazione degli scrutatori.....                                             | pag. 12 |
| - Art. 24 Approvazione del verbale della seduta prece-<br>dente.....                     | pag. 12 |

SEZIONE 2^ - Argomenti ammessi alla trattazione e rispet-  
tivo ordine - Carattere della seduta.....

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| pag. 14                                                                     |         |
| - Art. 25 Argomenti ammessi alla trattazione.....                           | pag. 14 |
| - Art. 26 Ordine della trattazione degli argomenti.....                     | pag. 14 |
| - Art. 27 Degli argomenti da trattarsi in seduta pubblica<br>o segreta..... | pag. 15 |

|                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SEZIONE 3^ - Discussione dei singoli argomenti.....                                     | pag. 16 |
| - Art.28 Relazione introduttiva.....                                                    | pag. 16 |
| - Art.29 Ordine degli interventi.....                                                   | pag. 16 |
| - Art.30 Disciplina degli interventi.....                                               | pag. 16 |
| - Art.31 Chiusura della discussione.....                                                | pag. 17 |
| - Art.32 Formulazione e puntualizzazione delle proposte<br>da parte di Consiglieri..... | pag. 17 |
| SEZIONE 4^ - votazioni e norme di votazioni.....                                        | pag. 18 |
| - Art.33 Ordine delle votazioni.....                                                    | pag. 18 |
| - Art.34 Forme di votazione.....                                                        | pag. 18 |
| - Art.35 votazione per schede segrete.....                                              | pag. 19 |
| - Art.36 Dichiarazione di voto.....                                                     | pag. 19 |
| - Art.37 Proclamazione dell'esito delle votazioni.....                                  | pag. 19 |
| SEZIONE 5^ - Disciplina delle adunanze.....                                             | pag. 21 |
| - Art.38 Poteri e attribuzioni del Presidente .....                                     | pag. 21 |
| - Art.39 Disciplina dei Consiglieri.....                                                | pag. 21 |
| - Art.40 Disciplina del pubblico.....                                                   | pag. 22 |
| SEZIONE 6^ - Verbali delle sedute.....                                                  | pag. 23 |
| - Art.41 Contenuto dei verbali.....                                                     | pag. 23 |
| - Art.42 Diritto dei Consiglieri sul processo verbale....                               | pag. 23 |
| - Art.43 Approvazione e rettifica dei verbali.....                                      | pag. 23 |
| CAPITOLO IV                                                                             |         |
| Dell'iniziativa popolare e consiliare.....                                              | pag. 24 |
| - Art.44 Petizioni popolari.....                                                        | pag. 24 |
| - Art.45 Facoltà di intervento dei Consiglieri.....                                     | pag. 24 |
| - Art.46 Interrogazioni.....                                                            | pag. 24 |
| - Art.47 Interpellanze.....                                                             | pag. 25 |
| - Art.48 Mozioni.....                                                                   | pag. 25 |
| CAPITOLO V                                                                              |         |
| Dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni permanenti.....                               | pag. 27 |
| - Art.49 Organizzazione dei Gruppi consiliari.....                                      | pag. 27 |
| - Art.50 Riunione dei Capi Gruppi.....                                                  | pag. 27 |
| - Art.51 Sale dei Gruppi.....                                                           | pag. 27 |
| CAPITOLO VI                                                                             |         |
| Delle Commissioni.....                                                                  | pag. 28 |
| - Art.52 Commissioni Consiliari permanenti.....                                         | pag. 28 |
| - Art.53 Presidenza delle Commissioni permanenti.....                                   | pag. 28 |
| - Art.54 Funzionamento e attribuzione delle Commissioni<br>permanent.....               | pag. 29 |
| - Art.55 Convocazione delle Commissioni permanenti.....                                 | pag. 29 |
| - Art.56 Validità delle sedute.....                                                     | pag. 29 |
| - Art.57 Nomina dei relatori.....                                                       | pag. 29 |
| - Art.58 Richieste di pareri e informazioni.....                                        | pag. 30 |
| - Art.59 Termine per il pronunciamento delle Commissioni.....                           | pag. 30 |